

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2736-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza l'8 marzo 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro delle attività produttive

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(V. Stampato Camera n. 4197)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 2004*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame reca un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana mirante ad evitare le doppie imposizioni, limitatamente alle imposte sul reddito. La struttura del testo non si discosta da accordi analoghi stipulati dall'Italia negli ultimi anni e segue lo schema definito dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'ambito soggettivo di applicazione è costituito dalle persone residenti negli Stati contraenti, l'ambito oggettivo riguarda, come si è accennato, le imposte sul reddito. Tra queste, per quanto riguarda l'Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, quella sulle società e quella regionale sulle attività produttive. Questi ambiti sono con precisione definiti nei capitoli primo, secondo e terzo della Convenzione. Il capitolo quarto disciplina invece le modalità per evitare la doppia

imposizione internazionale che può emergere a causa del riconoscimento di un concorrente diritto favore dei due Stati contraenti. La materia è regolata secondo le modalità normalmente utilizzate in atti di tale natura. I capitoli quinto e sesto recano una serie di disposizioni particolari, nonché le norme relative all'entrata in vigore e alle modalità di cessazione degli effetti della Convenzione in esame. Alla Convenzione è poi allegato un protocollo recante norme interpretative.

Trattandosi di un provvedimento che mira essenzialmente ad agevolare i rapporti commerciali con la Siria, Paese per il quale l'Italia rappresenta il primo *partner* commerciale, la Commissione, sulla base delle considerazioni che precedono, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

2 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

2 marzo 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

